

# **EDILIZIA**

## **RINNOVO CCNL 29/01/2002**

### **OPERAI – PRESTAZIONE AGGIUNTIVA APE**

E' prevista l'erogazione di una prestazione aggiuntiva di APE a carico del Fondo per l'anzianità professionale edile agli aventi diritto, e cioè agli operai per i quali risulti soddisfatto al 30 settembre 2002 il requisito delle 2100 ore nel biennio precedente.

Per gli operai che non abbiano maturato tale requisito, per i quali risultino comunque denunciate al 30 settembre 2002 almeno 525 ore, la prestazione è erogata proporzionalmente nella misura di 1/24 per ogni 87 ore di lavoro denunciate alla Cassa Edile ai fini della prestazione APE, nell'arco del biennio 1° ottobre 2000 – 30 settembre 2002.

La prestazione, nella misura per ciascun livello, è di seguito indicata.

- Operaio comune € 174,95
- Operaio qualificato € 204,69
- Operaio specializzato € 227,43
- Operaio IV livello € 244,93

La Cassa Edile fa fronte alla prestazione con le eccedenze del fondo APE straordinario e con quelle della gestione APE ordinaria.

Qualora tali eccedenze non risultassero sufficienti, al livello locale le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte si incontreranno al fine di determinare un contributo ad hoc temporaneo, a carico dei datori di lavoro, finalizzato alla costituzione delle risorse necessarie, previa verifica che non vi siano ulteriori riserve cui attingere.

### **UNA TANTUM IMPIEGATI**

Per la categoria degli impiegati è riconosciuta una “una tantum” nelle seguenti misure, a carico dei datori di lavoro, da erogarsi nel mese di dicembre 2002.

- Impiegato I livello € 174,95
- Impiegato II livello € 204,69
- Impiegato III livello € 227,43
- Impiegato IV livello € 244,93
- Impiegato V livello € 262,42
- Impiegato VI livello € 314,91
- Impiegato VII livello € 349,90

La predetta una tantum è frazionata per dodicesimi, in relazione all'anzianità di servizio maturata nel 2002, computando come mese intero l'anzianità superiore a quindici giorni, e in caso di cessazione di rapporto di lavoro nel corso dell'anno, è liquidata in occasione di tale evento.